



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. 0008402

del 22/06/2018 ore 14:54:04

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 22 GIU. 2018

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pavia
Strada Nuova, n. 86
27100 Pavia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 46/2018 – Richiesta di cancellazione di iscritto sospeso per morosità

Con riferimento al Vostro quesito del 21 marzo 2018 (prot. CNDCEC n. 4333 del 22.03.2018), con il quale si domanda se il Consiglio dell'Ordine possa dare seguito ad un'istanza di cancellazione avanzata da un iscritto sospeso per morosità, si osserva quanto segue.

Il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta del CN del 18-19 marzo 2015, in vigore dal 1° giugno 2015, stabilisce, all'art. 5, comma 8, che *"L'iscritto all'Albo...non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare"*.

Tale norma determina l'impossibilità di cancellare l'iscritto nei confronti del quale sia pendente un procedimento disciplinare; tale principio trova la propria *ratio* nella necessità di evitare che il professionista possa cancellarsi dall'albo al fine di sottrarsi all'eventuale sanzione.

Si precisa inoltre che il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile altresì dall'articolo 38 del D. Lgs. 139/2005, che non ammette il trasferimento dell'iscritto da un albo all'altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione. Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell'albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall'albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l'iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall'albo.

Nel caso di specie, poiché il procedimento disciplinare in capo all'iscritto si è concluso con l'irrogazione di un provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione per morosità, si ritiene tuttavia che, nonostante quanto prescritto ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 139/05 sopra citato – che vieta il trasferimento/cancellazione se l'iscritto è sospeso – e atteso che l'effetto finale della procedura ex art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi è la cancellazione dell'iscritto moroso, quest'ultima possa essere concessa al professionista che abbia presentato istanza di cancellazione dall'albo una volta terminato il procedimento conclusosi con provvedimento di sospensione per morosità, fermo restando sempre l'obbligo di recupero delle somme dovute in capo al Consiglio dell'Ordine.

Si precisa inoltre che, nell'eventualità in cui l'iscritto sospeso per morosità chieda la cancellazione dall'albo, il Consiglio dell'Ordine non può subordinare la declaratoria di cancellazione dall'albo al versamento di quanto dovuto. Nel provvedimento di cancellazione, pertanto, si dovrà fare riferimento al precedente provvedimento di sospensione per morosità, con conseguente declaratoria che, pur intervenendo la cancellazione dall'albo, rimarrà immutato il diritto dell'Ordine di procedere al recupero delle quote non versate per il periodo in cui il professionista era iscritto all'albo.

Il suddetto provvedimento di sospensione per morosità rimarrà comunque come precedente nello *status* del professionista, qualora quest'ultimo decida di presentare istanza di re-iscrizione all'albo. Nel caso di specie, infatti, il Consiglio dell'Ordine dovrà verificare, tra i vari requisiti necessari ai fini della nuova iscrizione, quello della condotta irreprensibile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, art. 1, comma c, del D. Lgs. n. 139/05; tale requisito infatti implica necessariamente, da parte del professionista richiedente l'iscrizione, l'integrale corresponsione della pregressa morosità a favore dell'Ordine.

Con i migliori saluti

Francesca Maione 